



# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO**

**Approvato con decreto presidenziale n. 276 del 22/11/2022**

## INDICE

**art. 1 – Ambito di applicazione**

**art. 2 - Presupposti per il conferimento dell'incarico**

**art. 3 - Programma annuale degli incarichi**

**art. 4 - Procedura di affidamento degli incarichi**

**art. 5 - Conferimento diretto di incarichi**

**art. 6 - Formalizzazione dell'incarico**

**art. 7 - Trasparenza, rendicontazione e controlli**

**art. 8 - Verifica di regolare esecuzione**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per incarichi di lavoro autonomo si intendono:

- a) incarichi di studio, consistenti in attività di studio e di soluzione di questioni complesse;
- b) incarichi di ricerca, consistenti nel reperimento, raccolta e sistemazione di materiali e di informazioni nell'ambito di un programma di ricerca;
- c) incarichi di consulenza, consistenti nella formulazione di pareri sull'attività dell'ente;
- d) incarichi di collaborazione, nella forma della prestazione occasionale o dell'incarico professionale, diversi da quelli di studio, ricerca e consulenza.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- agli incarichi professionali di conferiti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- agli incarichi di patrocinio legale;
- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

### **Articolo 2 - Presupposti per il conferimento dell'incarico**

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, la Provincia può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze della Provincia, deve avere obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con l'attività dell'ente;
- b) deve essere stata preliminarmente accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane di cui l'ente già dispone;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, l'oggetto e il compenso.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività svolte da professionisti iscritti a ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza del professionista nel settore di sua competenza.

### **Articolo 3 - Programma annuale degli incarichi**

1. Il Servizio Bilancio predispose il programma degli incarichi, di cui all'art 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da approvarsi annualmente da parte del Consiglio provinciale, coerentemente con i tempi di approvazione del bilancio finanziario triennale.

2. Gli incarichi sono affidati dal dirigente responsabile del servizio, entro i limiti fissati nel programma di cui al comma 1 e nel Piano Esecutivo di Gestione.

### **Articolo 4 - Procedura di affidamento degli incarichi**

1. Il procedimento per il conferimento degli incarichi si svolge nel rispetto dei principi di economicità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

2. Il dirigente competente all'affidamento dell'incarico accerta l'assenza di idonee figure all'interno dell'ente con una delle seguenti modalità:

- pubblicazione, sulla home page del portale intranet, per almeno 7 giorni, di un avviso finalizzato a consentire ai dipendenti di candidarsi per le attività oggetto dell'incarico;
- ricognizione, in sede di conferenza dei dirigenti, delle professionalità presenti all'interno dell'ente.

3. Accertata formalmente l'impossibilità di ricorrere a risorse umane interne e acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, l'affidamento dell'incarico è preceduto dalla pubblicazione sul sito web dell'ente, sezione bandi e avvisi, per almeno 15 giorni, di un avviso che definisce:

- i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti ai candidati;
- i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
- la data e il luogo fissati per la verifica delle candidature, nonché i criteri di selezione;
- gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 6, comma 3.

4. Verificata la regolarità delle candidature, il dirigente competente procede alla valutazione delle stesse, avvalendosi – se ritenuto necessario – di una apposita commissione di esperti.

5. Delle valutazioni dei candidati e dell'individuazione del professionista viene redatto un verbale, sottoscritto dal dirigente e dalla commissione di cui al comma precedente.

### **Articolo 5 – Conferimento diretto di incarichi**

1. L'affidamento diretto senza procedura comparativa è consentito nelle seguenti ipotesi:

- incarico con le caratteristiche della imprevedibilità e dell'urgenza;
- particolarità della prestazione, tale che un solo professionista risulta in grado di svolgerla;
- quando le procedure ad evidenza pubblica abbiano dato esito negativo.

### **Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico**

1. L'incarico è formalizzato con determinazione dirigenziale, a cui fa seguito la stipulazione del contratto.

2. Il disciplinare di incarico è sottoscritto dal professionista, per il quale è immediatamente vincolante, mentre per l'ente il vincolo sorge soltanto con la pubblicazione dell'incarico nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'ente e la sottoscrizione del dirigente competente.

3. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali:

- le modalità di svolgimento della prestazione;

- gli eventuali elaborati che devono essere prodotti;
- il termine iniziale e il termine finale per l'esecuzione della prestazione;
- le eventuali garanzie richieste al professionista;
- gli elementi essenziali del contratto (cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento);
- le eventuali clausole di risoluzione o di recesso, nonché le eventuali clausole penali;
- le modalità di verifica della regolarità della prestazione.

4. Per la determinazione del corrispettivo si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe, anche sulla base delle vigenti tariffe professionali.

5. Non è consentito il rinnovo automatico dell'incarico, mentre eventuali proroghe possono essere eccezionalmente consentite per il completamento dell'attività e nell'esclusivo interesse dell'ente.

### **Articolo 7 - Trasparenza, rendicontazione e controlli**

1. L'ente pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative agli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del prestatore d'opera;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi previsti, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione di cui al precedente comma è condizione indispensabile per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

3. Il monitoraggio e la rendicontazione degli incarichi professionali sono effettuati nell'ambito del Sistema di Programmazione e Controllo.

4. Gli incarichi di importo superiore ai 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

### **Articolo 8 – Verifica di regolare esecuzione**

1. Il dirigente che ha conferito l'incarico ne verifica il corretto svolgimento, seguendone le diverse fasi di sviluppo.

2. Lo stesso dirigente verifica anche l'esito dell'incarico ed i risultati conseguiti, acquisendo altresì una specifica relazione dal prestatore d'opera quando l'oggetto della prestazione non consiste nella produzione di pareri.